

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 4 GIUGNO 2018, N. 24872: autorizzazione paesaggistica - Natura del provvedimento e residualità dell'ipotesi in cui sia rilasciabile in via postuma

« La concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 6 giugno 2001, n. 380, estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata... »

« L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli edilizi legittimanti l'intervento edilizio e, al di fuori dei casi previsti dall'art. 167, commi 4 e 5, D.lgs. n. 42 del 2004, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, mentre estingue il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, solo se espressamente rilasciata all'esito della speciale procedura di cui all'art. 181, comma 1-quater, stesso decreto »

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Aldo Aceto
Luca Semeraro
Emanuela Gai - Relatore -
Ubalda Macrì

Sent. n. 623
UP -21/02/2018
R.G.N. 49130/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nato a Campobello di Licata il 01/05/1956

avverso la sentenza del 05/07/2017 della Corte d'appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 5 luglio 2017, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 09/11/2015, di condanna di ██████████ appellata dal Procuratore generale della Corte d'appello e dall'imputato, ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

Il Tribunale di Agrigento aveva condannato ██████████, alle pene di legge, in ordine al reato di cui all' art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, per avere, quale proprietario, eseguito lavori, in zona sottoposta a vincolo





paesaggistico e senza autorizzazione paesaggistica, consistiti nel livellamento del terreno per rettificare la pendenza, mediante riporto di materiale calcareo/marmoreo, sul quale erano posizionati due containers e sei carrabili colmi di rifiuti ferrosi. Fatto accertato il 17 maggio 2013.

La sentenza impugnata, preso atto che l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi costituisce sanzione amministrativa accessoria alla condanna di natura, obbligatoria ed a contenuto predeterminato, escluso l'effettivo estintivo del reato paesaggistico per effetto del rilascio della concessione edilizia in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, e considerato che il postumo rilascio della compatibilità paesaggistica, in quanto subordinata a condizioni specifiche, non impediva l'adozione dell'ordine di rimessione in pristino, in accoglimento dell'impugnazione del P.G., lo ha disposto.


2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo quale unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 36 della legge n. 308 del 2004, e artt. 181 comma 1 *ter*, e *quater* e 167 commi 4, 5 del d.lvo n. 42 del 2004, e vizio di motivazione in relazione al disposto ordine di rimessione in pristino. Secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe errato nell'applicazione della legge poiché il rilascio della compatibilità paesaggistica (avvenuto in data 23/02/2016 cui aveva fatto seguito l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria), comporterebbe, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza, l'impossibilità di disporre l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

5. Secondo quanto accertato dai giudici del merito, con doppio accertamento conforme, insindacabile nel giudizio di legittimità perché sorretto da congrua e logica motivazione, l'imputato aveva realizzato le opere sopra descritte, segnatamente il livellamento del terreno per rettificare la pendenza, mediante riporto di materiale calcareo/marmoreo, sul quale erano posizionati due containers adibiti ad uso ufficio e sei carrabili colmi di rifiuti ferrosi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza autorizzazione paesaggistica. Per queste opere era stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ex art. 36 del



d.P.R. n. 380 del 2001, mentre era stata rilasciata autorizzazione paesaggistica, nel 2011, per il compimento di opere diverse da quelle realizzate e il rilascio postumo di certificato di compatibilità paesaggista della Sovrintendenza, in data 21/04/2016, conteneva prescrizioni (subordinazione alla rimozione dei carrabili e facile rimovibilità dei containers), situazione fattuale che non valeva, ad avviso della Corte territoriale, ad escludere la rilevanza penale della contravvenzione paesaggistica, né la disposizione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi che impartiva in accoglimento del ricorso del Procuratore generale.

6. Tale conclusione è in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Va ricordato, in primis, che la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici previsti dal d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata (Sez. 3, n. 40375 del 09/09/2015, P.M. in proc. Casalanguida, Rv. 264931).

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli edilizi legittimanti l'intervento edilizio e, al di fuori dei casi previsti dall'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42 del 2004, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi (art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42, cit.; Cons. Stato, Sez. 6, n. 5327 del 24/11/2015), mentre estingue il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, solo se espressamente rilasciata all'esito della speciale procedura di cui all'art. 181, comma 1-quater, stesso decreto (cfr. sul punto, Sez. 3, n. 16574 del 06/03/2007, Drago, Rv. 236495; Sez. 3, n. 37318 del 03/07/2007, Carusotto, Rv. 237562; Sez. 3, n. 12951 del 07/03/2008, Scalia, Rv. 239355) e non ha equipollenti (Sez. 3, n. 889 del 29/11/2011, Falconi, Rv. 251639).

A tale proposito, varicordato che, con la legge n. 308 del 2014, sono state apportate modifiche all'art. 181 del d.lgs n. 42 del 2004, ed è stata prevista tra l'altro, la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi definibili come "minori", all'esito della quale, pur mantenendo ferma l'applicazione delle misure amministrative pecuniarie previste dall'art. 167, non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dall'art. 181, comma 1 del d.lgs n. 42 del 2004 (Sez. 3, n. 35965 del 05/02/2015, Seratoni Gualdoni, Rv 264875; Sez. 3, n. 15053 del 23/01/2007, Bugelli, Rv. 236337).

In ogni caso, il rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica non determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto



legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale (Sez. 3, n. 13730 del 12/01/2016, Principato, Rv. 266955) e, comunque, può avere ad oggetto le sole opere già in origine assentibili perché compatibili con il paesaggio, sì che lo stesso non può essere condizionato all'esecuzione di determinati interventi (Sez. 3, n. 10110 del 21/01/2016, Navarra, Rv. 266250; Sez. 3, n. 19081 del 24/03/2009, Bucciarelli, Rv. 243724).

7. Dunque, corretta è la decisione impugnata che, a fronte del rilascio di un accertamento di compatibilità paesaggistica postumo condizionato alla rimozione degli scarrabili e alla facile rimovibilità dei container a mezzo ruote, ha ritenuto che tale subordinazione confermasse l'insanabile contrasto delle opere assentite con la tutela dell'ambiente, sicché tale opere non erano autorizzabili *ex ante* e non possono ritenersi autorizzate *ex post*. Da tale corretto ragionamento in diritto ha tratto la conclusione della sussistenza del reato cui consegue l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21/02/2018

Il Consigliere estensore
Emanuela Gai

Il Presidente
Luca Ramacci

